

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 209/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 140/CGF – RIUNIONE DEL 4 GENNAIO 2011

Collegio composto dai Signori

Prof. Mario Sanino – Presidente; Dott. Giorgio Cherubini, Prof. Pierfrancesco Grossi – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CALCIATORE BILLIO PATRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMAIORE CALCIO/NUOVA VEROLESE DELL'8.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 75 del 9.12.2010)

Il provvedimento impugnato, nella sua motivazione a carico del Brillio, gli imputa come comportamento meritevole della sanzione comminata: *“per avere, a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, protestato vivacemente e poggiategli entrambe le mani sul petto, sospinto il Direttore di gara facendolo arretrare di circa un metro”*.

Il ricorrente ammette nel suo gravame di essersi rivolto all’arbitro con toni accesi, bloccandone le mani e solo temporaneamente l’avambraccio, anche con riferimento all’intento di evitare la ammonizione che stava per essere comminata ad un suo compagno di squadra: sostiene, però, che, per effetto di una casuale spinta ricevuta a tergo, egli aveva del tutto involontariamente finito per imprimere, a propria volta, un urto al Direttore di gara. Sicchè il suo comportamento non integrerebbe gli estremi di una condotta violenta ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. d) C.G.S., ma tutt’al più quella di una condotta ingiuriosa o irrispettosa che in base alla lett. a) della medesima disposizione prevede una sanzione minima di 2 giornate di squalifica.

Ora, va rilevato anzitutto, ed in via generale, quanto alla ricostruzione della vicenda la privilegiata efficacia probatoria che l’art. 35 dello stesso codice attribuisce ingenera ai rapporti degli arbitri. Può agevolmente osservarsi, comunque, che la tesi difensiva sostenuta dal ricorrente non appare suffragata nella sua ricostruzione dei fatti dal benché minimo elemento di prova e tanto meno dalla indicazione dell’autore della asserita spinta, la cui identificazione non avrebbe dovuto comportare in concreto eccessiva difficoltà, trattandosi verosimilmente di altro calciatore partecipante alla gara sotto i colori della stessa squadra. Ciò premesso, quanto alla misura della sanzione, è inoltre da tener presente la maggiore responsabilità che gravava sul Brillio, atteso il suo ruolo di capitano ed i più intensi doveri che in tale veste gravavano sulle sue spalle.

Il ricorso merita, pertanto, di essere respinto per la sua infondatezza.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Billio Patrizio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. SANVITese AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PICCOLO MARCO SEGUITO GARA SANVITese/SAN PAOLO PADOVA DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010)

A seguito del ricorso proposto dalla A.S.D. Sanvitese avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010, con la quale veniva irrogata al calciatore Marco Piccolo, tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 gare effettive; la C.G.F. ha adottato la seguente decisione.

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010, irrogava a carico di Marco Piccolo, giocatore della società Sanvitese, la sanzione della squalifica per 3 gare effettive nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato “per aver rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo del Direttore di gara accompagnate da espressione blasfema”.

Preso atto che nel reclamo, pur ammettendo la frase blasfema, si censura la decisione assumendo che espressioni irriguardose erano state rivolte dal Piccolo ai suoi compagni di gioco e non all’arbitro e chiedendo pertanto la riduzione della squalifica ad 1 sola giornata effettiva.

Considerato che i fatti dedotti nella decisione impugnata risultano in modo inequivocabile dal rapporto dell’arbitro.

Ritenuto in definitiva che gli episodi di cui al procedimento appaiono idonei a giustificare la decisione Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sanvitese di San Vito al Tagliamento (Pordenone).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO F.C. FIDENE S.R.L. S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CORAZZINI MARCELLO SEGUITO GARA ASTREA/FIDENE DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010)

A seguito del ricorso proposto dal F.C. Fidene S.r.l. S.S.D. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata nel Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010, con la quale veniva irrogata al calciatore Marcello Corazzini, tesserato in favore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 gare effettive; la C.G.F. ha adottato la seguente decisione.

Premesso in fatto che il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010, irrogava a Marcello Corazzino, calciatore della società Fidene, la sanzione della squalifica per 3 gare effettive “per avere colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario”.

Preso atto che nel reclamo si censura la decisione per eccessività e sproporzione della sanzione, assumendo che l’azione posta in essere dal Corazzini deve essere qualificata come azione meramente scorretta ed antisportiva, anziché come azione violenta con la conseguente applicazione dell’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. e la riduzione della sanzione inflitta.

Considerato che dal rapporto dell’arbitro risulta che il Corazzini fu espulso perché “a gioco in svolgimento e a pallone lontano, dava volontariamente uno schiaffo al volto di un avversario che lo contrastava”.

Ritenuto pertanto che correttamente il Giudice Sportivo ha considerato come atto di violenza il comportamento del Corazzini e gli ha inflitto una sanzione pari al minimo edittale

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’F.C. Fidene S.r.l S.S.D. di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Pierfrancesco Grossi – Componenti;
Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO CALCIATORE MUGHETTI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011, INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA VIGOR MONTEGAUDIO/SPORTING MONTELABBATE DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Pesaro – Com. Uff. n. 29 del 27.10.2010 – Delibera Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 66 del 12.11.2010)

Il ricorso in epigrafe, erroneamente denominato come appello e formalmente indirizzato alla Commissione Disciplinare Nazionale, ha per oggetto una decisione emessa da un organo di seconda istanza, quale la Commissione Disciplinare Regionale, che come tale si era già pronunciata sul reclamo in precedenza proposto contro il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Territoriale dichiarandone la infondatezza.

E' del tutto evidente, quindi, la sua inammissibilità innanzi a questa Corte di Giustizia Federale.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell'art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale "giudice di secondo grado" rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) "due gradi di giudizio", esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mughetti Roberto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO POLISPORTIVA ARIES MONTONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2013 INFLITTA AL CALCIATORE DANIELE PATRIZI SEGUITO GARA ARIES/ROMANO DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 36 del 27.10.2010 - Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria– Com. Uff. n. 51 del 3.12.2010)

Con atto del 9.12.2010, la società Polisportiva Aries Montone proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 3.12.2010 del predetto Comitato Regionale) con la quale era stato integralmente rigettato il reclamo, proposto dalla predetta società avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria che aveva irrogato le seguenti sanzioni: 1) squalifica del calciatore Patrizi Daniele fino al 31.12.2013; 2) squalifica del calciatore Bucaioni Paolo per 6 gare; 3) squalifica del dirigente, Bani Filippo fino al 26.12.2010.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile.

Nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva, il procedimento disciplinare si articola su un doppio grado di giurisdizione, come può agevolmente evincersi dalla norma di carattere generale contenuta nell'art. 31 del predetto Codice che individua la Corte di Giustizia Federale quale "giudice di secondo grado" rispetto alle decisioni assunte in ambito nazionale e, più segnatamente, dall'art. 44.1, applicabile nella fattispecie, che, per la disciplina sportiva in ambito regionale della Lega Nazionale Dilettanti, prevede (soltanto) "due gradi di giudizio", esauribili davanti agli organi di giustizia territoriale.

L'unica eccezione a tale principio è costituita dal mezzo di impugnazione straordinaria dei giudicati che è il ricorso per revocazione.

Nel caso che ci occupa, la società Polisportiva Aries Montone si è rivolta a questa Corte quando aveva già completato l'iter processuale consentitogli, così richiedendo un non previsto e non disciplinato terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Aries Montone di Montone (Perugia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CALCIATORE FUMAI MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA SEGUITO GARA OSTUNI/FORTIS TRANI DEL 12.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010)

Con atto, spedito in data 20.12.2010 il calciatore, Fumai Massimo, della società S.S.D. Fortis Trani S.r.l. proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 78 del 15.12.2010 del predetto Comitato Interregionale) con la quale era stata irrogata al ricorrente la squalifica per 3 gare effettive di campionato.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato.

Nei motivi di ricorso, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento (pugno alla schiena) tenuto dal calciatore Fumai Massimo nei confronti di un calciatore avversario (Salvia Prospero, peraltro, anch'esso espulso per avere reagito al comportamento violento dell'odierno ricorrente).

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Fumai Massimo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 23 marzo 2011

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete